

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

## Articolo 1

### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l'Imposta di Soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Articolo 2

### Istituzione e presupposto dell'imposta

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive – come di seguito elencate – situate nel territorio della Città di Monte Porzio Catone.

Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all'accoglienza dei turisti.

Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione.

Le strutture ricettive si suddividono in:

- **Alberghiere:** Alberghi (o Hotel) – Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence)
- **Extralberghiere:** Guest House o Affittacamere – Ostelli per la gioventù – Hostel o Ostelli – Case e appartamenti per vacanze – Case per Ferie – Bed & Breakfast – Country House o Residenze di campagna.
- **Strutture all'aria aperta:** Campeggi – Villaggi Turistici.
- **Alloggi per uso turistico e locazioni brevi:** sono gli immobili ad uso abitativo disciplinati dall'art. 12-bis del Regolamento Regione Lazio n. 8 del 07.08.2015 e dall'art. 4 del D.L. 50 del 24.04.2017.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui alla vigente normativa in materia, ubicate nel territorio del Comune di Monte Porzio Catone, fino ad un massimo di n. 6 pernottamenti consecutivi.

**E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva esporre un documento di sintesi del predetto regolamento.**

## Articolo 3

### Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

L'imposta è dovuta dai soggetti, non anagraficamente residenti nel Comune di Monte Porzio Catone, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Pertanto, in caso di rifiuto di pagamento dell'imposta da parte del cliente/ospite, il gestore della struttura ricettiva deve comunque versare al Comune l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del cliente ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del

decreto-legge n. 50/2017.

#### Articolo 4

##### Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi ed i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.

<b>Strutture ricettive alberghiere</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 6 [sei] pernottamenti anche non consecutivi)</b>
Albergo (o Hotel) Cinque stelle	€ 4,00
Albergo (o Hotel) Quattro stelle e Tre stelle	€ 3,00
Albergo (o Hotel) Due stelle e Una stella	€ 2,00
<b>Altre strutture ricettive alberghiere</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 6 [sei] pernottamenti anche non consecutivi)</b>
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 3,00
<b>Strutture ricettive extra-alberghiere</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 6 [sei] pernottamenti anche non consecutivi)</b>
Case ed appartamenti per vacanze ( <i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i> )	€ 2,00
Case per ferie	€ 2,00
Affittacamere o Guest House	€ 2,00
Bed & Breakfast ( <i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i> )	€ 2,00
Country House o Residenze di campagna	€ 2,00
Ostelli per la gioventù	€ 2,00
Hostel o Ostelli	€ 2,00
<b>Strutture ricettive all'aria aperta</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 6 [sei] pernottamenti anche non consecutivi)</b>
Campeggi	€ 2,50
Villaggi turistici	€ 2,50
<b>Attività Agrituristiche</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 6 [sei] pernottamenti anche non consecutivi)</b>
Agriturismi	€ 2,50
<b>Alloggi per uso turistico e locazioni brevi</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 6 [sei] pernottamenti anche non consecutivi)</b>
Alloggi per uso turistico e locazioni brevi	€ 2,50

Il Comune di Monte Porzio Catone comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 10° anno di età, ancorché compiano 10 anni durante il soggiorno;
- b) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 6345;
- c) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- d) I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
- e) le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il caregiver familiare, come individuato dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che soggiornano per motivi di salute ed il loro accompagnatore.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei gestori**

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

- a) Informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel Comune di Monte Porzio Catone;
- b) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
- c) Acquisire la eventuale documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 5;
- d) Far compilare all'ospite che si rifiuta di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;
- e) Segnalare, nel caso in cui l'ospite si rifiuta di versare l'imposta sia di compilare il modulo, il rifiuto;
- f) Comunicare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Monte Porzio Catone, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza e nello specifico:
  - Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;

- Il relativo periodo di permanenza;
- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione annuale cumulativa secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nella comunicazione trimestrale è fatto obbligo di comunicare anche il numero degli ospiti che risultino esclusi dalla tassazione in quanto residenti.

La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.

## **Articolo 7**

### **Versamenti dell'imposta**

I soggetti passivi, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato.

Il gestore non invia al Comune di Monte Porzio Catone le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione, per un periodo di anni cinque.

Sulla base dei dati contenuti nella comunicazione periodica trimestrale, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.

I soggetti gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili ex art. 178 lett.e) del R.D. n.827/1924, e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina.

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento dell'imposta**

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni tributarie e Ravvedimento operoso**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, la sanzione è ridotta – sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza – nelle misure previste dal citato art. 13 del d.lgs. 472/1997. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate.

## **Articolo 9-bis**

### **Sanzioni amministrative non tributarie**

1. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale di cui all'articolo 7, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi e della recidività dei comportamenti.
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalla legge 689/1981.

## **Articolo 10**

### **Riscossione coattiva**

Le somme dovute all'ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Rimborsi**

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 10,00.

## **Articolo 12**

### **Contenzioso**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

## **Articolo 14**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'approvazione dello stesso.
- È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta. Con successiva deliberazione di Giunta comunale verranno stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo.
- Per il solo periodo intercorrente tra il 1° maggio 2025 ed il 30 settembre 2025 il gestore della struttura ricettiva è obbligato ad adempiere alla comunicazione trimestrale di cui all'art. 6 del presente regolamento nonché al versamento al comune di Monte Porzio Catone dell'imposta di soggiorno riscossa entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre solare (settembre 2025).
- Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.